

REGOLAMENTO (CE) N. 128/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

relativo all'aumento e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, concernente il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica denominato qui di seguito «l'accordo» dovrebbero essere aperti per il 2003.
- (2) I contingenti annuali per i prodotti classificati alle voci 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 della NC previsti dall'accordo sono stati esauriti e quindi, in conformità dell'accordo, per l'anno 2003 essi devono essere aumentati del 10 %.
- (3) Le preferenze previste dall'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972 sono state estese al Principato del Liechtenstein tramite un accordo aggiuntivo approvato dal regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio⁽⁴⁾. Per tale motivo le misure previste dal suddetto regolamento devono poter essere applicate anche ai prodotti originari del Liechtenstein.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.⁽³⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000⁽⁶⁾ stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

(5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari comunitari per le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein che figurano nell'allegato sono aperti in esenzione di dazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione di dazio si applica un dazio del 9,1 %.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.